

STATUTO ASPPI NAZIONALE
APPROVATO al VII CONGRESSO NAZIONALE
del 15 novembre 2009

TITOLO I°

Costituzione – Scopi – Associazioni aderenti

ART. 1
COSTITUZIONE

E' costituita in ambito nazionale **l'ASSOCIAZIONE SINDACALE dei PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI** a cui sono iscritte le Associazioni Territoriali con la medesima sigla, che aggregano in particolar modo i lavoratori dipendenti ed i pensionati. L'Associazione è correttamente identificata con la sigla **ASPPI**: ente non commerciale. Ha sede in Roma.

La denominazione, la sigla ed il marchio ASPPI adottati sono d'esclusiva proprietà dell'Associazione ASPPI, che ne concede l'uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto, con le modalità ed alle condizioni ivi previste per il loro riconoscimento.

ART. 2
SCOPI E FUNZIONI

L'Associazione è autonoma, libera e indipendente, democratica ed apartitica. Ha lo scopo di

- a)** tutelare e rappresentare unitariamente in ogni sede, italiana ed europea, ed a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali dei proprietari immobiliari e delle proprietà condominiali;
- b)** assistere e rappresentare i proprietari immobiliari, in particolare i pensionati, i lavoratori dipendenti e le loro Organizzazioni territoriali in tutte le questioni di carattere giuridico, contrattuale, sociale, amministrativo, tecnico, fiscale, previdenziale e finanziario, in ogni sede e davanti ad ogni organo competente, in tutte le occasioni ove siano coinvolti interessi dei proprietari immobiliari, non in contrasto con gli interessi della categoria;
- c)** promuovere ogni attività di studio e di ricerca di carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico e statistico inerente i problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare, per la gestione del territorio, per la tutela dell'ambiente e per gli interessi degli utenti-consumatori;
- d)** promuovere e predisporre corsi di apprendimento per la gestione degli immobili, del territorio e dell'ambiente;
- e)** intervenire a fianco dei proprietari immobiliari, quali utenti-consumatori, per la tutela dei loro interessi sia nel campo della salute collettiva, che per la sicurezza e la qualità dei servizi dagli stessi utilizzati, al fine di garantire loro una adeguata informazione, con correttezza, efficienza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, privati e pubblici;
- f)** adoperarsi per far conseguire, con ogni opportuna iniziativa, presso il Parlamento, gli organi di Governo, le Regioni e gli Enti locali, nonché sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, favorendo il risparmio e, con gli opportuni incentivi, la normalizzazione del regime locatizio, soprattutto a favore delle fasce disagiate e rimuovendo ogni impedimento o limitazione, anche di carattere fiscale e creditizio, all'accesso alla casa di abitazione;
- g)** promuovere, assistere e sostenere la costituzione ed il funzionamento delle Associazioni e degli organismi territoriali aderenti all'ASPPI nazionale ed in generale l'associazionismo della categoria;
- h)** svolgere opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni sindacali, giuridiche e tecniche ed altre idonee iniziative;
- i)** stipulare accordi, convenzioni, patti e contratti con le altre Organizzazioni e con gli Enti pubblici e privati e con società nell'interesse della categoria rappresentata;
- l)** designare propri rappresentanti presso gli Organi dello Stato od altri Enti od Organismi, pubblici e privati, nazionali ed europei;
- m)** partecipare, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali e professionali che si prefiggano finalità analoghe a livello nazionale e internazionale;

n) costituire se del caso imprese e società, od aderirvi se già costituite, che abbiano il fine di raggiungere gli scopi sopra indicati mediante l'espletamento di specifici servizi e funzioni, attinenti con i presenti scopi, senza compromettere il carattere non commerciale della Associazione;

o) svolgere ogni altra attività ed assumere ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 3

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Fanno parte di diritto dell'Associazione nazionale – ASPPI – tutte le Associazioni costituite in sede provinciale che abbiano aderito, con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto dell'ASPPI, con accettazione di tutte le norme in esso inserite e degli scopi e principi, anche etici, ivi regolamentati. Ogni adesione deve essere previamente verificata ed accettata dalla Direzione Nazionale.

Possono essere costituite ed aderire all'ASPPI, previa verifica ed accettazione della Direzione Nazionale, le Organizzazioni aventi anche diverso ambito territoriale, (comunale, provinciale, intercircoscrizionale, intercomunale, interprovinciale, circondariale e mandamentale) salva la precedente esistenza in tale ambito di una Associazione ASPPI provinciale: in tal caso l'adesione può avvenire assunto preventivamente il parere positivo di tale Associazione, oppure, in sua mancanza, delle Associazioni già esistenti in quel territorio.

Le Associazioni territoriali devono essere nominate “**Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari – ASPPI – della provincia** (o altra dizione territoriale) **di**” e possono essere correttamente identificate con la denominazione di “**ASPPI provinciale** (o altra dizione territoriale) **di**”.

Le Associazioni territoriali devono essere dotate di uno Statuto che richiami i principi dello Statuto dell'ASPPI Nazionale (secondo il testo base da questa elaborato) e che regoli il loro funzionamento in modo democratico dell'attività degli organi e dei servizi a cui possono accedere liberamente gli associati ed i cui provvedimenti e deliberati possano essere verificati e controllati da ogni socio in modo semplice, al fine di riscontrare la realizzazione dei programmi e dei progetti presentati ed approvati dall'organo collegiale rappresentativo. Ogni socio deve essere messo nelle condizioni di intervenire, correggere gli errori e proporre nuove idee per una migliore azione sindacale e per una corretta erogazione dei servizi.

Aderiscono di diritto all'ASPPI le Organizzazioni costituenti un particolare servizio per la collettività, quali SESAMO, ASPPI Caf e ANAOF, di cui sono diretta emanazione.

Ogni Associazione od Organizzazione aderente mantiene la sua autonomia statutaria (in ogni caso nei limiti sopra indicati), organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto alla iscrizione dei soci che ne facciano domanda.

Hanno l'obbligo di compilare ogni anno il bilancio della loro attività oppure un rendiconto consuntivo, che deve essere inviato alla Direzione Nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti dell'anno in corso per il riscontro contributivo.

Ogni Associazione aderente ha completa autonomia d'iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici dell'Assemblea e del Congresso Nazionale ASPPI, con particolare riguardo alle tematiche del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal proprio Statuto, alla politica sindacale generale dell'ASPPI ed alla formazione degli organi nazionali.

Ogni Associazione territoriale consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'Associazione Nazionale, sul modello deliberato dalla

Direzione Nazionale.

Possono iscriversi alle Associazioni territoriali, accettando lo Statuto ed il Regolamento della Associazione:

- a) i proprietari di una o più unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, oppure i proprietari di terreni agricoli, di aree urbane e non aventi tale destinazione ed i titolari di diritti reali o di godimento sulle stesse, nonché coloro che, apprestandosi a divenirlo, intendano usufruire della tutela dell'Associazione ai fini dei propri interessi di usufruttori di immobili e di utenti-consumatori;
- b) i condominii, i consorzi, gli enti e le amministrazioni immobiliari e di altre organizzazioni della proprietà immobiliare;
- c) gli operatori immobiliari, le imprese e le società aventi interessi immobiliari o derivanti da attività connesse.

Possono fregiarsi del nome di Associazione ASPPI territoriale (comunale, provinciale, intercircostrizionale, intercomunale, interprovinciale, circondariale e mandamentale) quelle organizzazioni che dispongono di una sede autonoma, di organi dirigenziali democraticamente eletti, di propri Statuti, di servizi ai soci, di consulenti, di personale addetto alla sede, di collaboratori, di un programma di attività sindacali e di soci iscritti in forma ufficiale.

La mancanza di una sede autonoma, di personale addetto alla sede e di organi dirigenziali eletti permette la sola costituzione di un "**CENTRO SERVIZI ASPPI**" che deve aderire obbligatoriamente ad una vicina Associazione ASPPI territoriale, assumendone lo Statuto e rispondendo della propria attività statutaria al Consiglio Direttivo di tale Associazione. I soci verranno iscritti formalmente presso questa Associazione territoriale, ma il Centro Servizi può mantenere la propria autonomia gestionale e patrimoniale, coll'esclusivo obbligo di versamento alla Associazione di riferimento del solo contributo all'ASPPI Nazionale e delle somme che entreranno nella convenzione che il Centro Servizi e l'Associazione territoriale di riferimento eventualmente concorderanno per i servizi che quest'ultima fosse disponibile a dare al Centro Servizi od ai suoi associati di fatto.

Su queste basi il Centro Servizi potrà servirsi del marchio ASPPI ed avrà diritto a partecipare al Congresso dell'ASPPI territoriale, con diritto all'elezione attiva e passiva dei propri dirigenti.

ART. 4

ADESIONE ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'adesione delle Associazioni territoriali a quella nazionale deve essere approvata dalla Direzione Nazionale. Contro la mancata accettazione può essere proposto ricorso all'Assemblea Nazionale, che decide in via definitiva. La domanda può essere riproposta una volta eliminati i motivi ostativi.

La Direzione Nazionale è pure competente a deliberare l'esclusione di una Associazione aderente nel caso in cui venga accertato un comportamento ed una attività grave, in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione.

Contro la delibera di esclusione l'Associazione, oggetto del provvedimento, può ricorrere all'Assemblea Nazionale che decide in via definitiva.

E' consentita la nomina di un Commissario nella eventualità si verifichino le seguenti circostanze:

- 1) mancata nomina degli Organi statutari nei modi e tempi previsti dallo Statuto e Regolamento locale;
- 2) mancata indizione del Congresso territoriale entro un anno dalla scadenza degli Organi statutari;
- 3) mancato versamento dei contributi associativi al Nazionale, come deliberati dalla Direzione Nazionale, per due anni consecutivi oppure per mancato versamento di tre rate consecutive della rateizzazione dei contributi pregressi concordata con la Direzione Nazionale;
- 4) reiterati comportamenti del Presidente dell'ASPPI territoriale e/o dei suoi dirigenti che rechino palese nocimento all'immagine del nome ASPPI oppure per gli scopi dell'Associazione.

La Direzione Nazionale può decidere il Commissariamento della Associazione territoriale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Avverso il provvedimento di Commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri nazionale. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

ART. 5

COMITATI REGIONALI

Le Associazioni territoriali di una stessa Regione o di Regioni contigue, ove ne ricorrano le condizioni, possono costituire un Comitato regionale o interregionale avente lo scopo di regolare i rapporti fra le Associazioni della Regione o interregionali, garantendone l'autonomia e coordinandone l'attività in sede regionale o interregionale, secondo i principi di solidarietà. Elaborano una comune politica regionale o interregionale secondo i principi sindacali, politici e programmatici generali approvati dal Congresso Nazionale e dall' Assemblea Nazionale.

Esercitano un ruolo di sviluppo e di creazione delle sedi ASPPI sul territorio, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti regionali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito e per svolgere ogni attività ed assumere ogni iniziativa che serva alla migliore tutela e rappresentanza della categoria nella/e Regione/i di competenza.

Possono munirsi di un proprio Statuto e di un Regolamento che stabilisca i criteri di nomina degli organi regionali e le modalità di funzionamento e finanziamento: Statuto e Regolamento che devono essere approvati dalla Direzione Nazionale.

Tutte le ASPPI territoriali della stessa Regione (o di Regioni limitrofe) concorrono, in proporzione al numero dei propri associati, a nominare i membri del Comitato. Questi ultimi nominano nel loro seno il Presidente e gli eventuali componenti della Giunta esecutiva ed il Vice Presidente.

Il Presidente di ogni Comitato Regionale o interregionale è membro di diritto della Direzione Nazionale, senza però diritto di voto.

ART. 6

ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Possono chiedere l'affiliazione all'ASPPI, nazionale o territoriale, le Associazioni autonome che siano l'espressione di particolari realtà del settore o per attività connesse con la tutela della proprietà immobiliare e per i servizi conseguenti.

La richiesta di affiliazione viene valutata e decisa dalla Assemblea Nazionale, oppure dal massimo organo deliberante della Associazione territoriale, sulla base di un accordo che regolamenti i reciproci diritti ed obblighi e la rispettiva partecipazione agli organi dirigenti.

E' possibile raggiungere accordi, convenzioni o patti di collaborazione con organizzazioni sindacali e professionali cui facciano parte proprietari immobiliari: organizzazioni che possono già fornire ai propri iscritti servizi non antitetici a quelli proposti dall'ASPPI o contrari agli scopi dell'Associazione.

Tali accordi possono essere raggiunti anche senza configurare una affiliazione, allo scopo di offrire agli iscritti o clienti di quelle organizzazioni tutti quei servizi che le Associazioni territoriali possono porre in essere.

TITOLO II°

Organi e cariche dell'ASPPI

ART. 7

ORGANI NAZIONALI

Sono organi collegiali dell'ASPPI:

- a) il Congresso;
- b) l'Assemblea;
- c) la Direzione;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

ART. 8

CONGRESSO

Il Congresso viene convocato in via ordinaria dal Presidente Nazionale, previa delibera dell'Assemblea Nazionale, ogni quattro anni. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta, motivata, presentata da Associazioni territoriali che costituiscano almeno un terzo (1/3) delle Associazioni aderenti e che rappresentino almeno un ventesimo (1/20) degli iscritti complessivi dell'ASPPI Nazionale.

Il Congresso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta di tre Comitati Regionali o interregionali, rappresentanti Associazioni territoriali comprendenti almeno un ventesimo (1/20) degli iscritti complessivi dell'ASPPI Nazionale, oppure dall'Assemblea Nazionale con delibera assunta, per ragioni motivate, con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti.

La convocazione del Congresso deve essere comunicata alle Associazioni aderenti ed affiliate con almeno quattro mesi di preavviso.

ART. 9

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso è composto dai delegati eletti dalle Associazioni territoriali aderenti ed affiliate. I delegati sono eletti dai rispettivi Congressi ed Assemblee congressuali delle Associazioni aderenti sulla base delle normative previste dai rispettivi Statuti.

Le modalità della elezione dei delegati da parte delle Associazioni aderenti, anche in relazione al numero degli associati da rappresentare, sono determinate dalle norme regolamentari approvate dalla Assemblea Nazionale nella riunione per la convocazione del Congresso.

Le modalità di rappresentanza al Congresso Nazionale delle Associazioni affiliate sono determinate negli accordi intervenuti all'atto della affiliazione o successivamente.

ART. 10

POTERI DEL CONGRESSO

I poteri del Congresso sono:

- a) approvare e modificare le norme dello Statuto;
- b) fissare le direttive e gli orientamenti generali dell'ASPPI nell'ambito degli scopi statutari;
- c) eleggere i componenti della Assemblea Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

ART. 11

DECISIONI DEL CONGRESSO

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni aderenti e per tutti gli organi dell'ASPPI.

Al Congresso i delegati si esprimono con voto diretto e segreto, oppure con voto palese se unanimemente deliberato dai partecipanti al Congresso stesso.

ART. 12

ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell'ASPPI tra un Congresso e l'altro.

Si riunisce di norma una volta all'anno ed è composta da un numero di membri, rappresentanti delle Associazioni aderenti, compreso da un minimo di settanta ad un massimo di cento, secondo quanto deciso dal Congresso Nazionale: delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I compiti dell'Assemblea Nazionale sono:

- a) determinare le linee d'attuazione ed i successivi approfondimenti delle direttive e degli orientamenti generali approvati dal Congresso Nazionale;
- b) convocare, su proposta della Direzione Nazionale, il Congresso Nazionale ordinario, dandone mandato al Presidente Nazionale, oppure il Congresso Nazionale straordinario;
- c) eleggere i membri della Direzione Nazionale;
- d) approvare il Regolamento d'attuazione od integrazione dello Statuto Nazionale e modificare quest'ultimo esclusivamente per adeguarlo alle prescrizioni di legge e/o fiscali;
- e) disporre, dandone mandato al Presidente Nazionale, la convocazione dei delegati dell'ultimo Congresso Nazionale ove sorgesse la necessità di deliberare in ordine ad eventuali modifiche statutarie nelle more tra un Congresso Nazionale e il successivo;
- f) nominare o revocare il Presidente Nazionale;
- g) decidere sui ricorsi avverso la esclusione delle Associazioni aderenti.

ART. 13

DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale ha il compito di provvedere alla direzione operativa dell'ASPPI Nazionale in materia sindacale, organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso Nazionale e dalla Assemblea Nazionale.

In particolare delibera:

- a) sulle prese di posizione dell'ASPPI in relazione agli avvenimenti o provvedimenti delle Autorità o di altre istituzioni che possano interessare direttamente o indirettamente la categoria, nell'ambito degli orientamenti espressi dal Congresso e dall'Assemblea;
- b) sulle modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative politico sindacali;
- c) in via preventiva su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, ordinari e straordinari;
- e) sulla nomina dei rappresentanti dell'ASPPI presso Enti, commissioni o istituzioni pubbliche o

private;

f) sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea Nazionale, compresa l'affiliazione di Associazioni autonome;

g) sulle richieste d'adesione all'ASPPI o sulle proposte di esclusione di singole Associazioni territoriali;

h) sulla nomina di Commissioni di lavoro;

i) sulla convocazione dei Congressi Nazionali ordinari e straordinari e per la convocazione delle Assemblee Nazionali;

l) sulla nomina dei membri della Giunta esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale, e sulla loro revoca;

m) sulla richiesta alla Assemblea Nazionale di revoca del Presidente Nazionale.

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da non meno di quindici membri e non più di trentasei membri, oltre i quali fanno parte di diritto i Presidenti dei Comitati Regionali o interregionali, questi ultimi senza diritto di voto.

Delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi: è convocata di norma almeno ogni tre mesi dal Presidente Nazionale. Può autoconvocarsi trascorsi più di tre mesi dall'ultima riunione, chiamando a riferire sui motivi del ritardo il Presidente Nazionale.

Su proposta del Presidente Nazionale la Direzione Nazionale nomina fra i suoi membri sia i Vicepresidenti, in numero massimo di tre, che coadiuvano il Presidente Nazionale e lo sostituiscono su sua delega, che l'Amministratore e la Giunta esecutiva nazionale.

Decide sulle deleghe permanenti ai Vice Presidenti, secondo le indicazioni del Presidente Nazionale.

Nomina il Direttore dell'organo di stampa, "Pietra su Pietra", su indicazione del Presidente Nazionale.

Recepisce le richieste di revoca e sostituzione, presentate dal Presidente Nazionale, dei membri della Giunta esecutiva e dei Vice Presidenti.

Convoca in via straordinaria l'Assemblea Nazionale in caso di dimissioni del Presidente o per la sua revoca.

In caso di morte o dimissioni o decadenza di un membro della Direzione nonché nell'ipotesi in cui il membro componente sia assente per quattro volte consecutive, anche con giustificato motivo verrà dalla stessa cooptato un sostituto di diritto fra gli associati della Sede territoriale a cui il deceduto, dimesso o decaduto faceva parte, su indicazione nominativa del Presidente di tale Sede territoriale. Nel caso in cui questa Sede territoriale nel frattempo sia cessata, il sostituto verrà cooptato fra gli associati di una Sede territoriale vicinore a quella cessata, su indicazione nominativa del Presidente della stessa.

E' ammessa la facoltà di riammissione, su richiesta dell'interessato entro trenta giorni, alla Direzione Nazionale che delibererà a maggioranza assoluta dei propri componenti. Trascorsi i trenta giorni si applica quanto previsto nel precedente comma riguardo la sostituzione.

ART. 14

GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo che, sotto la direzione del Presidente Nazionale, pone in attuazione le deliberazioni della Direzione Nazionale e sovrintende all'attività degli uffici e dei servizi dell'ASPPI Nazionale, oltre a predisporre le questioni da porre

all'attenzione della Direzione Nazionale.

E' composta da non meno di cinque membri e delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni, considerate valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Su invito del Presidente Nazionale può assumere decisioni d'urgenza di competenza della Direzione Nazionale: decisioni che devono essere sottoposte alla ratifica della prima riunione utile della Direzione Nazionale.

Il Presidente Nazionale può chiedere alla Direzione Nazionale la revoca dell'incarico di uno o più membri della Giunta, come pure dei Vice Presidenti, con contestuale proposta del nominativo del sostituto.

ART. 15 PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza sindacale e legale dell'ASPPI Nazionale di fronte ai terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie.

Predisporre le relazioni morali e programmatiche generali da presentare agli organi collegiali nazionali.

Firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Associazioni aderenti e con i Comitati Regionali, di dirigere gli uffici ed i servizi centrali, di proporre alla Direzione Nazionale la nomina del Direttore dell'Organo di Stampa nazionale, dei membri la Giunta Esecutiva, dei Vice Presidenti nazionali, dell'Amministratore e delle Commissioni di lavoro.

Coordina e dirige l'attività della Giunta esecutiva e delle Commissioni lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze ai Vice Presidenti e proponendo alla Direzione Nazionale loro deleghe specifiche permanenti, che può revocare in ogni tempo.

Convoca e presiede le riunioni di tutti gli organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

In caso d'urgenza, d'impedimento o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni uno dei Vice Presidenti, in ordine d'anzianità di carica o d'età.

La carica di Presidente e di Vicepresidente è incompatibile con la carica di Presidente delle organizzazioni di cui al comma 5 art. 3 dello Statuto.

ART. 16 NORME COMPORTAMENTALI

Tutti gli associati alle ASPPI territoriali aderenti ed alle Associazioni e Organizzazioni affiliate o consociate o di diretta emanazione dell'ASPPI Nazionale sono tenuti ad un comportamento aderente ai principi statutari.

I dirigenti nominati negli organi sociali devono evidenziare i caratteri pluralistici, democratici, partecipativi di collaborazione e di appartenenza di tutta l'Associazione. Sono chiamati a far rispettare questi principi anche dai professionisti e dai dipendenti durante l'esplicazione di attività per l'ASPPI e nei confronti dei suoi associati.

I preposti ai servizi ed al coordinamento delle attività dirigenziali sono tenuti ad applicare ed a far assumere i comportamenti previsti dai Regolamenti, Nazionale e territoriale, con rispetto reciproco delle idee ed espressioni ma con stretta osservanza delle decisioni del Congresso Nazionale, dell'Assemblea Nazionale e dei Congressi territoriali.

Fra i membri eletti negli organi dirigenziali delle ASPPI territoriali devono prevalere il senso dell'appartenenza ad una Organizzazione nazionale avente scopi e funzioni comuni a tutte le Associazioni aderenti.

L'interesse di ogni Associazione territoriale di mantenere ed aumentare i propri iscritti non deve impedire la ricerca di nuovi gruppi di potenziali iscritti per la costituzione di nuove sedi territoriali, privilegiando l'interesse collettivo a quello individuale e di gruppo.

La fede, la politica, l'interesse economico non devono impedire la partecipazione alle attività comuni con spirito di responsabilità e democrazia, proponendosi in ogni sede privata ed istituzionale come portatori di istanze e proposte della collettività e per la diffusione e conoscibilità delle attività sindacali ed istituzionali ad ogni livello.

Il Regolamento istituzionalizza le sanzioni ed i provvedimenti per i trasgressori di norme comportamentali specifiche.

Si stabilisce l'incompatibilità dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'ASPPI Nazionale con le cariche dirigenziali dell'ASPPI Nazionale, rinviando al regolamento per le modalità operative.

ART. 17

AMMINISTRATORE

L'Amministratore ha la responsabilità della tenuta della contabilità. Cura la riscossione dei contributi dovuti al Nazionale dalle Associazioni territoriali ed i pagamenti dovuti ai dirigenti nazionali, ai dipendenti ed a terzi sulla base di regolare documentazione.

Predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché relazioni periodiche sulla situazione economica e finanziaria dell'ASPPI, curando il reperimento delle risorse economiche.

Viene nominato dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente scelto tra i membri effettivi. I membri del Collegio partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e della Direzione.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è competente a decidere:

- a) sulle controversie d'ordine sindacale o morale che gli vengano sottoposte dalle singole Associazioni aderenti in merito a provvedimenti dell'ASPPI Nazionale;
- b) sui ricorsi proposti contro le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Associazioni aderenti;

E' inoltre competente ad esprimere pareri che gli siano richiesti dai vari organi delle ASPPI

Nazionale e territoriali in materia d'interpretazione degli Statuti e dei Regolamenti.

Il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente, che viene scelto fra i soli membri effettivi.

Nei giudizi decisi dal Collegio vige il principio della soccombenza, per cui il Collegio dispone anche sull'addebito delle spese del giudizio a carico del soccombente.

Il Collegio viene riunito dal suo Presidente entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, che trasmette alla controparte per le sue controdeduzioni nel termine il più breve possibile. Può convocare davanti a sé i contendenti e decide secondo equità in modo inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

TITOLO III°

Proventi – Patrimonio – Bilancio

ART. 20 PROVENTI

I proventi dell'Asppi sono costituiti da:

- a) contributi ordinari annuali corrisposti obbligatoriamente dalle Associazioni aderenti, secondo criteri deliberati dalla Direzione Nazionale, e da quelle affiliate, secondo criteri previsti dalle convenzioni stipulate;
- b) contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure secondo deliberazioni adottate o comunque ratificate dalla Direzione Nazionale, aventi validità nei confronti delle Associazioni aderenti;
- c) corrispettivi, donazioni, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati; oltre ai corrispettivi per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, strettamente complementari alle attività ed agli scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli stessi associati;
- d) contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;
- e) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovvenzionatori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
- f) corrispettivi per l'assistenza prestata prevalentemente alle Associazioni aderenti o affiliate ed a loro associati in materia d'applicazione dei contratti di lavoro collettivi e della legislazione sul lavoro e per i contratti di locazione.

E' disposta l'intrasmissibilità dei contributi, corrispettivi, donazioni e oblazioni. Gli stessi non sono rivalutabili.

ART. 21 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Asppi è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquistati.

ART. 22 ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. I rendiconti consuntivi, economico e finanziario, annuali, tenuti secondo i principi della contabilità separata fra eventuale attività commerciale e non, dovranno essere redatti e sottoposti all'approvazione della Direzione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Entro il mese di novembre d'ogni anno dovrà essere presentato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, tenendo conto delle necessarie verifiche ed assestamenti. E' fatto espresso divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o d'avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale durante la dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV°

Disposizioni finali

ART. 23

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Asppi sarà deliberato dal Congresso con una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra o altre associazioni od enti aventi finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale scelta sarà assunta a maggioranza, con nomina di un collegio di liquidatori.

ART. 24

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli enti non commerciali di tipo associativo.

Modena, 15 novembre 2009